



**Comune di
Castiglione d'Orcia**

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 23 del 29-04-2014

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DECRETO 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 - DETERMINAZIONE ANNO 2014

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **17:30** nella Residenza Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
SAVELLI FABIO	Sindaco	SI
GIUBBILEI DANIELE	Consigliere	NO
SIMONETTI GIULIANO	Consigliere	SI
RUSTICI CINZIA	Consigliere	NO
ROSSI ALICE	Consigliere	SI
ROSSI FABIO	Consigliere	SI
DINETTI ARTURO	Consigliere	NO
BARNI ALESSANDRO	Consigliere	SI
ROVETINI FEDERICO	Consigliere	SI
BARNI FRANCESCO	Consigliere	NO
FAVATI LUCIANO	Consigliere	NO
FERRETTI RICCARDO	Consigliere	SI
CERETTI FLAVIA	Consigliere	SI
STEFANIA		

E' presente l'Assessore non consigliere Vagaggini Marco.
E' presente l'Assessore non consigliere Franchetti Antonio
E' presente l'Assessore non consigliere Valenti Andrea.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Rondoni

Il Dott Savelli Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sig.ri Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Dott. Fabio Savelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Rondoni

Attestato di pubblicazione.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione.

X E' stata affissa all'Albo on line di questo Comune il .19-05-2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124,del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Rondoni

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

X diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,(art.134, D.Lgs.n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Rondoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - DECRETO 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 - DETERMINAZIONE ANNO 2014”** presentata dal Responsabile Area Contabile SIMONA FRANCHETTI

Richiamata l’illustrazione del Sindaco ed il dibattito per sintesi riportato nel verbale n. 26 di questa seduta;

Sentito il consigliere Ferretti il quale ha affermato che il suo gruppo ritiene che l’addizionale applicata sia troppo alta;

Il Sindaco ha messo ai voti la proposta con il seguente risultato:

presenti e votanti	n.	08
voti favorevoli	n.	06
voti contrari	n.	02 (Ceretti, Ferretti)

Visto l’esito della votazione, a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: **“ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - DECRETO 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 - DETERMINAZIONE ANNO 2014”** nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della medesima proposta.
- con successiva e separata votazione espressa in forma palese, che ha il medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134. c.4 del D.Lgs.267/2000.

Allegati: - proposta di deliberazione



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 19 - 2014

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DECRETO 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 - DETERMINAZIONE ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante: "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191." , modificato dall'art.1, comma 142 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici", così come modificato dal d. Lgs. del 23.03.1998, n. 56, che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.omissis....";

VISTO l'articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 27/12/2013 con il quale viene differito al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTO il Decreto 13 febbraio 2014, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21-2-2014 con il quale viene differito al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 2 del 10/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico del Servizio di cui in epigrafe;

APPURATO che i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato;

CONSIDERATO che la scelta dell'addizionale IRPEF, consegue alla opportunità di non gravare ulteriormente ed esclusivamente con la imposizione fiscale sugli immobili, già colpiti dall'Imposta Municipale Propria; l'addizionale, infatti, è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota fissata

ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con D.P.R. del 22.12.1986, n. 917;

VISTA la legge 13/12/2010 n. 220 all' art. 1, comma 123, che conferma la sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296, che tra l'altro stabilisce che i comuni con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 che cita: " La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

CONSIDERATO che per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF era stata confermata nella misura dello 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali con una soglia di esenzione pari ad €. 10.000,00, così come risulta dal regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione consiliare n. 66 in data 24/10/2012;

CONSIDERATO che al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 e di garantire almeno il livello di spesa consolidato ed in generale per assicurare entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa, è necessario ed opportuno riconfermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la soglia di esenzione di €. 10.000,00, così che venga garantito un gettito che, sulla base di quanto risulta dal prospetto di calcolo del portale del Federalismo Fiscale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è presumibilmente pari ad €. 198.000,00;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 32 del 11/04/2014 avente per oggetto "addizionale comunale IRPEF – decreto 28 settembre 1998 N.360 – Determinazione aliquota anno 2014";

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2012;

PROPONE

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare quanto stabilito nel Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 66 in data 24/10/2012, e cioè l'aliquota per l'anno 2014 dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali con una soglia di esenzione di € 10.000,00;
- di trasmettere la delibera consiliare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Castiglione d'Orcia, li 23-04-2014

Il Responsabile Area Contabile
SIMONA FRANCHETTI



Comune di
Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

• Area Contabile •



**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Rif. n° PRDC - 19 - 2014

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DECRETO 28 SETTEMBRE 1998 N.
360 - DETERMINAZIONE ANNO 2014**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 23-04-2014

Il Responsabile Area Contabile
SIMONA FRANCHETTI
